

**Contratto, a seguito di gara comunitaria a procedura aperta, in unico lotto, esperita ai sensi degli articoli 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice) e realizzata tramite il sistema di e-procurement di Consip S.p.A. in modalità ASP – Application Service Provider, per l'affidamento in concessione del servizio di trasmissione radiofonica nazionale in modulazione di frequenza delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale, da effettuarsi in attuazione dell'articolo 1, comma 398, della Legge 27/12/2019 n.160 (legge di stabilità 2020) - da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice**

**CIG: 86888211EB**

TRA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede legale in via Molise n. 2, Roma, con CF 80230390587, nella persona di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli con decreto del \_\_\_\_\_ del Presidente del Consiglio dei Ministri che in copia conforme all'originale si allega Allegato "A", ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Roma, Viale America n. 201 (di seguito per brevità anche "Amministrazione"),

E

\_\_\_\_\_ (Impresa o Società), con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ con oggetto sociale \_\_\_\_\_, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ quale interviene al presente atto nella qualifica di \_\_\_\_\_ a quest'atto autorizzato giusta procura autenticata nella firma del notaio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_ raccolta \_\_\_\_\_, che in copia conforme all'originale si allega Allegato "B".

#### **PREMESSO**

- che l'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede che possa essere assentita alla concessionaria pubblica una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari;
- quanto previsto dall'articolo 1, commi 397 e 398, della Legge 27/12/2019 n.160 (legge di stabilità 2020);
- che con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Amministrazione ha approvato la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del Codice mediante indizione di gara comunitaria a procedura aperta, in unico lotto, per l'affidamento dei suddetti servizi, per un importo a base d'asta pari a euro 8.196.720,00 (ottomilionicentonovantaseimilasettecentoventi/00), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto con

decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ad aggiudicare la fornitura dei servizi di che trattasi alla Società per l'importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ IVA inclusa;

- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati in data \_\_\_\_\_;
- che a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, l'Amministrazione, con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha dichiarato efficace l'aggiudicazione sopracitata;
- che è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Norme regolatrici**

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'Allegato 1 (Capitolato Tecnico) e relative Appendici, l'Allegato 5 (Offerta economica), l'Allegato 6 (Patto di integrità).
2. Costituisce altresì allegato al presente Contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI, redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, in primis dal Codice e da ogni atto, decreto o linea guida che in sua attuazione adottato dagli organi competenti;
  - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
4. La Società dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al Contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dalla Società.
6. Il Ministero provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

#### **Art. 2 - Oggetto condizioni e modalità di esecuzione dei servizi**

1. Il presente Contratto ha per oggetto la realizzazione del servizio pubblico di trasmissione radiofonica nazionale in modulazione di frequenza delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale.

2. La trasmissione dei programmi dovrà avvenire mediante l'utilizzo di tutti gli impianti di diffusione e di collegamento previsti nella concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale assentita con il decreto ministeriale 28 febbraio 1994 e ss.mm.ii.
3. La società è tenuta a trasmettere, per ogni impianto, tra le ore 8,00 e le ore 21,00 almeno il 60% del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'Aula.
4. La scelta delle sedute da trasmettere, nei limiti di cui sopra, verrà effettuata congiuntamente dalle presidenze della Camera e del Senato, sulla base dei calendari di lavoro fissati dalle rispettive conferenze dei capigruppo. La scelta sarà comunicata tempestivamente all'affidatario ed al Ministero dello Sviluppo Economico. In mancanza di indicazioni da parte delle Presidenze la concessionaria provvederà autonomamente all'assolvimento degli obblighi di cui sopra.
5. Le trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di 30 minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici.
6. L'affidatario è tenuto alla raccolta, gestione, archiviazione, diffusione, digitalizzazione, protezione nonché sicurezza dei dati acquisiti durante l'espletamento del servizio.
7. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica richiamati all'Art.1. La società si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. La Società, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero e/o da terzi.
8. Le prestazioni si svolgeranno presso gli studi della società aggiudicatrice.
9. La Società dovrà garantire l'accesso al personale del Ministero presso la propria sede, i propri studi e i singoli impianti. Avarie o guasti ai singoli impianti dovranno essere segnalati al Ministero ed all'ufficio periferico competente per territorio da parte della Società, la quale dovrà tempestivamente provvedere alla loro eliminazione.
10. Gli uffici periferici del Ministero dovranno tempestivamente segnalare ogni interruzione delle trasmissioni che interessi anche singoli impianti situati nella circoscrizione di propria competenza.
11. È responsabilità della Società, nell'ambito dei servizi oggetto del presente Contratto, l'individuazione di risorse in possesso di adeguata professionalità e competenza.

### **Art. 3 - Durata del contratto e termine di adempimento**

1. Il Contratto avrà una durata di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto fino alla data del 31/12/2022.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Società, a mezzo PEC, l'avvenuta approvazione del Contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli organi di controllo.
3. Si procederà all'avvio dell'esecuzione contrattuale a seguito della ricezione, da parte della Società, della suddetta comunicazione ovvero della disposizione di esecuzione anticipata del Contratto.

### **Art. 4 - Importo contrattuale**

1. L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni indicate all'articolo 2 e per la durata prevista dall'articolo 3 è determinato in euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), oltre IVA al 22% pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

2. Ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 2008, si evidenzia che i costi di sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.

#### **Art. 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del fornitore**

1. La Società si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; si impegna inoltre a rispettare le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68).
3. La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Inoltre, la Società si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. La Società si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Ministero direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'esecutore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
8. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il medesimo, l'Amministrazione si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## **Art. 6 - Obblighi di riservatezza**

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.
5. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 7 "Trattamento dei dati personali", l'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e ulteriori provvedimenti in materia.

## **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

1. La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale della Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
3. In ragione dell'oggetto del presente Contratto, la Società in relazione all'esecuzione di attività di trattamento di dati personali per conto dell'Amministrazione contraente, sarà nominata "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE; a tal fine, essa si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. La Società si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Società nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5. Con la sottoscrizione del Contratto la Società si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Nel caso in cui la Società violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli articoli 5, 32, 33, 34, 44, 49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli interessati. In tal caso, l'Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. La Società si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

#### **Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni**

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Società stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. La Società ha stipulato al riguardo specifica polizza assicurativa R.C., n. \_\_\_\_\_ comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Contratto, con massimale per sinistro e per anno di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) e con validità non inferiore alla durata del Contratto.
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Società manleverà e terrà indenne il Ministero stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Ministero.
3. L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **Art. 10 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

1. La Società garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 1, ferma restando la facoltà del Ministero di risolvere il presente Contratto, la Società è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

#### **Art. 11 - Subappalto**

1. Non è ammesso il ricorso al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### **Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014, n. 89, onde assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti di questa Amministrazione, le fatture elettroniche emesse dalla Società ai sensi della vigente normativa dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 86888211EB pena l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento delle stesse ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 25.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della richiamata legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
3. La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della citata legge n. 136 del 2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. La Società, il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
4. La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Con riferimento ai contratti di sub-fornitura, la Società si obbliga a trasmettere al Ministero, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
6. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
8. La Società si impegna altresì a garantire il rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.8 "Cessione di crediti" della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017 relativa alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

#### **Art. 13 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, la Società ha depositato in favore del Ministero idonea garanzia dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice.
2. La garanzia ha validità temporale fino al termine della garanzia di cui all'articolo 3 e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Ministero, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Società, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo quanto disposto dall'articolo 103, comma 5, del Codice.
4. Qualora il Ministero, ricorrendo le ipotesi disciplinate al successivo articolo 19, richieda alla Società una modifica o variante ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione si riserva di chiedere alla Società di ampliare la cauzione proporzionalmente all'importo della variante che è stata apportata al Contratto.
5. Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli 3 e 15 del presente Contratto.

#### **Art. 14 - Recesso**

1. L'Amministrazione ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Società tramite comunicazione PEC.



2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. In caso di recesso del Ministero, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci percento) delle prestazioni non eseguite, ai sensi dell'articolo 109 del Codice.
3. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), l'Amministrazione recederà dal Contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4. E' inoltre sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale a carico del rappresentante legale della Società o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero Contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
5. La Società avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
6. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Ministero che abbiano incidenza sulla prestazione oggetto del presente Contratto, lo stesso Ministero potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società tramite PEC.
7. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 1671 del Codice Civile.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito**

1. È fatto divieto alla Società di cedere il presente Contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate dalla vigente normativa, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi della normativa vigente, la Società può cedere i crediti derivanti dal Contratto a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore.
3. Si applicano le disposizioni in materia di certificazione dei crediti della pubblica amministrazione e quanto previsto dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 in materia di cessione dei crediti di impresa. È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
5. La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 86888211EB al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il suindicato CIG.

6. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 16 – Sanzioni e penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna degli adempimenti previsti negli atti contrattuali, nonché nell'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, ed in particolare quelle previste art. 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente contratto, anche nel caso in cui vengano richieste con singole note dell'Amministrazione riportanti la relativa tempistica, la Società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto del Contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Ai fini dell'applicazione della penale di cui al predetto comma 1 deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui la Società esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto; in tali casi l'Amministrazione applicherà alla Società le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni convenzionali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 17 - Risoluzione per inadempimento**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società stessa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC, nei seguenti casi:
  - a) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'articolo 13 nel caso di eventuale escussione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
  - b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi ed adempimenti a carico del fornitore (articolo 5); obblighi di riservatezza (articolo 6); responsabilità per infortuni e danni (articolo 8); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (articolo 10); garanzia definitiva (articolo 13); divieto di cessione del Contratto e cessione del credito (articolo 15);
  - c) nei casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento di cui all'articolo 12;
  - d) nei casi contemplati dall'articolo 108 del Codice.
3. In caso di risoluzione del Contratto, l'Impresa si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'esecuzione ovvero il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
5. Ove l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di interpello, ai sensi dell'articolo 108, comma 8, del Codice dei contratti, provvederà a determinare l'onere da porre a carico della Società inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i servizi oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 18 - Fallimento della Società**

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del presente Contratto di appalto.  
*[Laddove l'aggiudicatario sia costituito in RTI o in altra forma associata]*  
[In caso di fallimento dell'impresa mandataria (ovvero capofila), l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il Contratto con altra/e impresa/e del gruppo o altra/e impresa/e, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal Contratto. In caso di fallimento dell'impresa/e mandante/i, l'impresa mandataria (ovvero capofila), qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo della/e altra/e impresa/e mandante/i.]
2. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice il Ministero dello sviluppo economico si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'esecuzione ovvero il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 19 – Opzioni e rinnovi**

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice, previa autorizzazione del Responsabile unico del Procedimento.
2. Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
3. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga dei servizi alle medesime condizioni contrattuali e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle ordinarie procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. In ogni caso, alla scadenza contrattuale, la società concessionaria con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

#### **Art. 20 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. È designato quale Responsabile del procedimento, il dott. \_\_\_\_\_.
2. È designato quale Direttore dell'esecuzione il dott. \_\_\_\_\_, le cui funzioni sono regolate dal titolo III del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e dalle altre disposizioni emanate in materia.
3. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di decorrenza contrattuale, la Società dovrà nominare il Responsabile di Contratto e il Responsabile di Servizio e di tale nomina dovrà essere data comunicazione tramite PEC all'Amministrazione.
4. Le attività di verifica della corretta esecuzione della fornitura sono effettuate dall'Amministrazione in contraddittorio con il Fornitore.

#### **Art. 21 – Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento**

1. Il corrispettivo per le attività svolte dalla Società sulla base del presente Contratto non può superare l'importo massimo complessivo di € \_\_\_\_\_ (in lettere), oltre IVA ed eventuali oneri di legge ed è finanziato a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 3021 – "*Oneri per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari*", Azione 2 "*Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale*", Missione: *Comunicazioni* (15) Programma: "*Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*" (15.8) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.
2. I pagamenti, nei limiti dell'importo massimo aggiudicato, sono erogati in rate mensili posticipate a partire dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio.
3. Il versamento degli importi di cui al comma 1 è subordinato alla verifica dell'adempimento da parte della società degli obblighi previsti dal presente Contratto ed in particolare che il servizio sia stato effettuato secondo le modalità di cui all'art. 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso.
4. La Società si impegna a consuntivare mensilmente il servizio svolto trasmettendo all'Amministrazione una Relazione contenente, con riferimento al mese oggetto di consuntivo:
  - la descrizione delle attività eseguite;
  - il riepilogo del personale impiegato nel servizio con il relativo impegno in termini di giornate/uomo;
  - dichiarazione di avvenuto pagamento dei costi del personale sottoscritta dal legale rappresentante;
  - dichiarazione attestante il numero di ore dedicate alle sedute d'Aula di ciascuna Camera, tenute nel mese cui l'importo si riferisce.

La documentazione attestante il pagamento del personale impiegato ed indicato nella dichiarazione (es. buste paga, DM10, F24 quietanzati), dovrà essere resa disponibile per le verifiche da parte dell'Amministrazione.
5. Il Ministero chiede alla Presidenza dei due rami del Parlamento i dati relativi al numero di ore dedicate alle sedute d'Aula di ciascuna Camera.
6. La Società dovrà garantire l'accesso al personale del Ministero presso la propria sede, per la verifica della documentazione sottostante agli importi liquidati.
7. A seguito dell'esito positivo delle verifiche sulla Relazione mensile di cui al comma 3, la Società potrà emettere fattura elettronica ai sensi della vigente normativa di cui al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della corretta emissione e

trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, il codice univoco dell'Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: **VQMNQB**. L'IVA sarà versata in regime di split payment.

8. La liquidazione dei corrispettivi sarà disposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo l'espletamento, da parte degli organi competenti, delle attività volte ad accertare la conformità dei servizi alle previsioni contrattuali.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014, le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Ministero dello Sviluppo Economico, Viale America 201, 00144 – Roma e riportare il Codice Identificativo Gara 86888211EB, pena l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento. Inoltre, le fatture dovranno contenere:
  - il riferimento al Contratto;
  - la tipologia di attività espletata;
  - la fase di riferimento / periodo di competenza;
  - l'indicazione del prezzo unitario relativo al corrispettivo.
10. Laddove l'aggiudicatario sia costituito in RTI o in altra forma associata, potranno essere pattuite specifiche clausole ulteriori per il pagamento dei corrispettivi
11. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
12. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – nonché quelle recate dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
13. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

#### **Art. 22 - Obblighi e adempimenti a carico della Società**

1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. La Società si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica. Al termine delle attività contrattuali, la Società dovrà disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell'Amministrazione e restituire gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
5. Al termine delle attività contrattuali, la Società dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità dell'Amministrazione medesima degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali e dei prodotti e programma utilizzati dalla Società nella messa in opera e conduzione degli stessi.

#### **Art. 23 - Proprietà dei prodotti in genere**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dalla Società in esecuzione del presente, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dalla Società o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. La Società si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dalla Società in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Società nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
7. In caso di inadempimento da parte della Società a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 17.

#### **Art. 24 - Controversie Contrattuali**

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

#### **Art. 25 - Spese inerenti il Contratto e oneri fiscali**

1. La Società, nel formulare l'offerta, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni e ss.mm.ii.:
  - a) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440);
  - b) articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) ai sensi del quale le spese inerenti al Contratto sono a carico dell'Appaltatore;
  - c) decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernente (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
  - d) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 del 1972 (Disciplina dell'imposta di registro);
  - e) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
  - f) articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte; è nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
2. Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
3. Sono a carico della Società tutte le spese per la pubblicazione di avvisi di bandi di gara che verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione.
4. Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente Contratto.

#### **Art. 26 - Esecutività e vincoli contrattuali**

1. L'Amministrazione comunicherà all'Impresa a mezzo PEC l'avvenuta approvazione del Contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
2. Il presente Contratto, mentre vincola la Società fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3. La Società non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste o derivanti dal presente Contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
4. Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche a uno degli altri obblighi derivanti dal Contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate nel presente articolo, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
5. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del Contratto, con effetto immediato, nonché all'esecuzione in danno ed al

conseguente incameramento della cauzione, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

#### **Art. 27 - Domicilio delle parti**

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:
  - il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) elegge il proprio domicilio in Viale America, 201 - 00144 Roma;
  - la Società elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_.
2. La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.
3. Del che richiesto dalle parti convenute e costituite, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e rogato il presente atto, interamente redatto in formato elettronico, del quale ad alta e intellegibile voce ho dato lettura. Esse, da me interpellate, prima di sottoscriverlo, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, talché lo confermano in ogni sua parte, dispensandomi concordemente dalla lettura degli allegati, dei quali dichiarano di avere in precedenza presa cognizione e con me, lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza.

#### **Art. 28 - Codice Etico**

1. Codice di Comportamento dei Dipendenti del MISE e relativa Relazione illustrativa - Decreto ministeriale 17 marzo 2015 Registrato dalla Corte dei Conti il 15/04/2015, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti del MISE consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) a sottoscrivere il patto di integrità di cui al modello allegato alla richiesta di offerta, tenendo presente che con la sottoscrizione del predetto patto, da presentarsi all'atto della domanda di partecipazione alla gara, stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Ministero dello Sviluppo economico e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



**Art. 29 – Assenza di conferimento di incarichi ad ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico**

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma il Fornitore dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi Ministeri e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

**Art. 30 - Incompatibilità**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

**Art. 31 - Clausola Finale**

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

PER IL MINISTERO

IL DIRIGENTE

---

Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005

PER LA SOCIETA'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---

Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005

La Società dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti richiamati nel su esteso Contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Norme regolatrici; Art. 2 - Oggetto condizioni e modalità di esecuzione dei servizi; Art. 3 - Durata del contratto e termine di adempimento; Art. 4 - Importo contrattuale; Art. 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del fornitore; Art. 6 - Obblighi di riservatezza; Art. 7 - Trattamento dei dati personali; Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni; Art. 11 - Subappalto; Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 13 - Garanzia definitiva; Art. 14 - Recesso; Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito; Art. 16 – Sanzioni e penali; Art. 17 - Risoluzione per inadempimento; Art. 18 - Fallimento della Società; Art. 19 – Opzioni e rinnovi; Art. 21 – Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento; Art. 22 - Obblighi e adempimenti a carico della Società; Art. 23 - Proprietà dei prodotti in genere; Art. 24 - Controversie contrattuali; Art. 28 Codice Etico; Art. 29 – Assenza di conferimento di incarichi ad ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico; Art. 30 – Incompatibilità; Art. 31 - Clausola Finale.

PER LA SOCIETA’

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---

Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005

Il presente Contratto consta di numero \_\_\_\_\_ fogli.

L’UFFICIALE ROGANTE

---

Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005